

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.R. 19 del 30 novembre 2023, art. 33 comma 20 - Approvazione dello schema di accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Marche relativo alla procedura di applicazione degli interventi in deroga al piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Settore Urbanistica, Paesaggio, Edilizia residenziale pubblica dal quale si rileva la necessità di acquisire in merito all'allegato schema di deliberazione il parere della competente Commissione Consiliare e del Consiglio delle Autonomie Locali;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio, Edilizia residenziale pubblica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio, Protezione civile;

VISTO l'articolo 22, 28 e 38 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di approvare lo schema di accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Marche ai sensi della L.R. 19 del 30 novembre 2023, art. 33 comma 20, per disciplinare la procedura di applicazione degli interventi in deroga al piano regolatore generale, contenuto nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto precedente, con facoltà di apportare tutte le modifiche o adattamenti aventi carattere formale e non sostanziale che si rendessero necessari.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- L.R. n. 19 del 30 novembre 2023 “Norme della pianificazione per il governo del territorio”.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Motivazione

La L.R. del 30/11/2023 n. 19 “Norme della pianificazione per il governo del territorio” prevede al comma 19 dell’art. 33 che *“nelle more dell’approvazione dei PUG e comunque non oltre il termine di cui al comma 4, i Comuni dotati di piano regolatore generale possono consentire, nel rispetto del d.m. 1444/1968, interventi in deroga al piano regolatore generale medesimo che abbiano le caratteristiche della riqualificazione dell’edificato di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 25 con incremento massimo del 20 per cento della volumetria dell’edificio, mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente, previa deliberazione del consiglio comunale. Tale deliberazione attesta, altresì, l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento rispetto alle finalità di rigenerazione urbana di cui alla medesima lettera a) nonché il rispetto dell’accordo di cui al comma 20. Sulla proposta di deliberazione, nei casi in cui gli incrementi di cui a questo comma superino il 10 per cento del volume dell’edificio originario e comunque siano superiori a 100 mc, è acquisito il parere vincolante della Commissione locale del paesaggio che si esprime, per gli aspetti relativi alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, anche con riferimento al paesaggio rurale non sottoposto a formale tutela e sulla base di quanto stabilito nell’accordo di cui al comma 20”*

Il sopracitato comma 20 prevede che *“fino all’approvazione del PPR gli interventi di cui al comma 19 possono essere consentiti in conformità al PPAR e alle condizioni e secondo le modalità e tempi previamente stabiliti mediante apposito accordo tra la Regione e il Ministero della cultura. Dopo l’approvazione del PPR i medesimi interventi possono essere consentiti nel rispetto di quanto disciplinato dal PPR stesso”*.

Allo scopo di procedere in maniera congiunta alla verifica del vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale e al suo adeguamento al Codice, in data 8 giugno 2011, è stato sottoscritto tra la Regione Marche ed il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali un Protocollo di Intesa, ai sensi dell’art. 135 e dell’art. 156, co.3 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Per definire i contenuti e coordinare l’attuazione delle verifiche di conformità e l’elaborazione dei necessari adeguamenti del PPAR all’articolo 143 del Codice, nonché governare l’iter di formazione del PPR, tale protocollo d’intesa, all’art. 4, ha previsto l’istituzione di un Comitato Tecnico composto da Rappresentanti del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

Con DGR n. 495 del 13/04/2023 sono stati aggiornati i componenti del Comitato Tecnico, di cui all’art. 4 dell’Intesa sopra indicata, a seguito delle modifiche organizzative intercorse nelle Strutture di entrambi gli Enti.

Con la stessa deliberazione è stato, altresì, stabilito che la Segreteria Tecnica, di cui al co. 4 dell’art. 8 del Disciplinare di Attuazione dell’Intesa per l’Aggiornamento del Piano Paesistico Ambientale Regionale, sia attribuita al Settore Urbanistica, Paesaggio, ed Edilizia Residenziale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblica, che, nell'ambito delle sue mansioni, può convocare Tavoli Tecnici composti da Rappresentanze regionali e ministeriali per le attività necessarie e funzionali all'aggiornamento del Piano.

Nell'ambito delle riunioni di Tavoli tecnici congiunti Regione – Ministero, appositamente convocate nel periodo novembre – dicembre 2023, sono stati definiti i contenuti dell'Accordo sopraindicato.

La versione definitiva dell'Accordo è stata condivisa ed approvata in sede di Comitato Tecnico tenutosi il 30 gennaio 2024 alla presenza della Regione Marche, della Direzione Generale ABAP, delle Soprintendenze territorialmente competenti e del Segretariato Regionale.

Con DGR n. 261 del 26/02/2024 è stato richiesto il parere alla competente Commissione consiliare e al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro sullo schema di deliberazione concernente "L.R. 19 del 30 novembre 2023, art. 33 comma 20 - approvazione dello schema di accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Marche relativo alla procedura di applicazione degli interventi in deroga al piano regolatore generale.

Il CAL ha esaminato la DGR nella seduta del 5 marzo 2024 esprimendo il parere n. 5/ 2024.

Detto Comitato ha espresso "parere favorevole a condizione a che siano consentite:

1) l'adozione di una o più delibere di Consiglio comunale che rimettano, se non alla diretta valutazione dell'ufficio quanto meno alla Giunta, la possibilità di approvazioni dei singoli interventi sulla base di indicazioni generali da parte dello stesso Consiglio;

2) l'applicazione degli interventi di riqualificazione in deroga anche agli "edifici presenti nel censimento dei fabbricati rurali esistenti previsto all'art. 15 della L.R. n. 13/90 e per quelli individuati dai Comuni, in sede di adeguamento al vigente PPAR, ai sensi degli art. 15, comma 3, 16 e 40 delle NTA del PPAR";

3) la possibilità di applicare gli interventi di riqualificazione in deroga anche alle singole unità immobiliari;

di osservare, inoltre, il fatto che sono posti troppi vincoli nelle Zone B, che generalmente non sono zone di particolare pregio; sono escluse le zone oggetto di vincolo da PPAR (prima era consentito almeno l'ampliamento); non sono ammessi gli interventi di riqualificazione in deroga a tutti gli immobili ricadenti nelle aree sottoposte a Tutela Paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice (art. 136 e art. 142 del D.Lgs. 42/2004), previa acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'ex art. 146 del suddetto Codice."

Dette prescrizioni non possono essere recepite per le seguenti motivazioni:

- in merito al punto 1) si specifica che l'approvazione in sede di Consiglio Comunale è prevista dall'art. 33, comma 19 della LR 18/2024 quindi la modifica di tale previsione non può essere effettuata in sede di accordo;
- in merito al punto 2) si specifica che il censimento dei fabbricati rurali esistenti, previsto all'art. 15 della L.R. n. 13/90, e quelli individuati dai Comuni in sede di adeguamento al vigente PPAR, ai sensi degli art. 15, comma 3, 16 e 40 delle NTA del PPAR, sono stati previsti dalla normativa regionale ai fini della loro tutela. Si è esclusa la possibilità degli interventi in deroga in tali edifici in quanto considerati meritevoli di tutela;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- in merito al punto 3) si osserva che l'accordo non esclude la possibilità di applicare gli interventi di riqualificazione in deroga anche alle singole unità immobiliari ma recepisce le definizioni di riqualificazione dell'edificato introdotte dalla l.r. 19/2023;
- in merito alle osservazioni si specifica che:
 - o sono posti vincoli nelle Zone B solo in relazione alla presenza di edifici e/o contesti meritevoli di tutela oppure per tutelare le zone limitrofe ai centri storici;
 - o viene confermata la validità delle prescrizioni di tutela già previste dal Piano Paesistico Ambientale vigente;
 - o gli interventi di riqualificazione in deroga sugli immobili ricadenti nelle aree sottoposte a Tutela Paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice (art. 136 e art. 142 del D.Lgs. 42/2004) sono possibili nel caso in cui questi siano finalizzati al recupero di aree urbane degradate, anche mediante strategie integrate di rigenerazione urbana e che garantiscano il miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi e di eventuali situazioni di degrado, anche con riferimento agli aspetti di integrità ambientale e il decoro urbanistico-edilizio; l'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'ex art. 146 del suddetto Codice è comunque sempre necessaria in tali contesti in quanto prevista da una legge nazionale che una norma regionale non può derogare.

La 3^a Commissione consiliare ha approvato la DGR nella seduta del 07/03/2024 esprimendo il Parere n. 173/24.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta l'adozione del presente atto coerentemente con quanto indicato nel deliberato.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Massimiliano Gabrielli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, PAESAGGIO, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Maria Cristina Borocci

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore del Dipartimento
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

